

Avvocato Francesco Costanza
Via F. Bonavitacola n.5 - 83048 - Montella (AV)
pec: francesco.costanza@pec.it – e-mail: francesco.costanza@hotmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Per: Azienda Agricola Spagnuolo Gioconda, con sede in Castelvete sul Calore (AV) alla Via Valiano n. 5, (P.IVA 02982290641) in persona della titolare Spagnuolo Gioconda nata ad Avellino (AV) il 21.08.1979 (C.F.: SPGGND79M61A509Z), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del Foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli

E nei confronti di

De Donato Federica (C.F.: DDNFRC92C50A783H), titolare dell'omonima azienda agricola, nella qualità di controinteressato, (ultima azienda dell'allegato B Domande ammissibili e finanziabili, n. 520 di graduatoria) con sede in San Marco Dei Cavoti (BN) Contrada Fonte Zuppino 20, PEC: federicadedonato@pec.it (tratta dal Registro INI-PEC).

avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari,

- del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente nell'elenco delle "Domande non ammissibili a valutazione" (All. E) anziché nell'elenco (con punteggio 85/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch'esso impugnato, nei limiti d'interesse).

-di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili, previa declaratoria di ammissibilità a valutazione ed attribuzione del relativo corretto punteggio spettante.

FATTO

-L'azienda Agricola Spagnuolo Gioconda ha presentato la domanda di sostegno di cui al Bando Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 239 del 13.10.2017 e succ. integrazioni (all.1), per le Tipologie di intervento:

a) 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”.

b) 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”.

-La Domanda di Sostegno, recante numero 84250153065 è stata prodotta sul portale SIAN con n. di protocollo AGEA.ASR.2018.1171726 del 08/07/2018 (all.2)

- In fase di presentazione, il finanziamento ammissibile a contributo ammontava ad € 167.177,45 (comprensivo del premio ai sensi della Tipologia di Intervento 6.1.1. per € 50.000,00) ed in termini di punteggio il progetto aveva una valenza pari a **85,00** punti.

-in data **13 giugno 2019** la Regione Campania, con comunicazione recante protocollo n. **2019.0373859** ha chiesto dei chiarimenti in merito ad alcuni aspetti tecnici legati al progetto (all. 3);

-in data **20 giugno 2019** l'azienda ricorrente ha riscontrato puntualmente la richiesta e in data **7 agosto 2019** ha inviato a mezzo PEC un'ulteriore relazione ad integrazione di quella già depositata (all. 4);

-in data **23 ottobre 2019** la ricorrente ha ricevuto da parte della Regione Campania una “Comunicazione di non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1190” recante protocollo n. 2019.0633393 del 22/10/2019 per la seguente motivazione: “Le superfici indicate nel Business Plan discordano (come superficie riscontrata) sia da quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui alla Scheda validazione n 80385394780 del 04/07/2018, sia da quelle indicate sul fascicolo aziendale, di cui alla Scheda validazione n 80384710887 del 15/06/2018”.
(all.4bis)

-in data **01.11.2019** l'azienda ha presentato formale riesame (all.5), così come previsto dal “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”, al fine di consentire la riammissione in istruttoria della domanda di sostegno. (all.6)

-in data **23 luglio 2020**, la Regione Campania, con missiva recante protocollo n. **2020.0349110** (all.7) ha comunicato il **rigetto** del riesame proposto con motivazione del tutto brachilogica e contraddittoria, oltre che ingiusta.

-La declaratoria di non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno, e la consequenziale collocazione della stessa nell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione, sono illegittimi.

-L'atto impugnato si configura come immediatamente lesivo poiché esclude la ricorrente dalle ulteriori fasi della procedura di finanziamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale in questione.

Tanto premesso, l'azienda agricola Spagnuolo Gioconda, così come rappresentata, domiciliata e difesa, propone il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 –Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.

La domanda di sostegno della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile a valutazione, e quindi esclusa da ogni graduatoria utile, sulla scorta della seguente motivazione: *“La commissione constatata che la ditta Spagnuolo Gioconda, che ha partecipato al bando del PIG con domanda rilasciata in data 8/7/2018 prot. AGEA.ASR.2018.1171726, riconosce le discrepanze riscontrate dal tecnico istruttore circa le superfici aziendali riscontrate e dichiarate, subordinando la risoluzione di tale difformità all'esito dell'istanza di riesame prodotta dal CAA ad AGEA. A tal riguardo, tuttavia, la ditta è generica e non indica la data di apertura di tale procedimento, per cui non si comprende se il ritardo del mancato allineamento sia dipeso da AGEA o se la ditta non l'abbia fatta preventivamente al rilascio della Domanda di Sostegno. La ditta, infatti, indica che “... l'istanza di riesame è stata lavorata in data 04/07/2018...” ma non specifica la data di apertura del riesame con AGEA. A tal proposito la Commissione richiama il DRD n. 171 del 29/06/2018 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014_2020, relativamente al Progetto Integrato Giovani, ha stabilito “di confermare il termine del 02/07/2018 per la documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, che pertanto, dovranno essere datati entro la suddetta scadenza (02.07.2018)”, differendo alla data del 09/07/2018 il termine ultimo esclusivamente per il caricamento ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN – compreso il BPOL. Sulla base delle suddette prescrizioni, quindi, la lavorazione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale avrebbero dovuto concludersi prima del rilascio della domanda di sostegno e del BPOL e, perciò, non oltre il 2 luglio 2018. A conferma di ciò, il BPOL ha agganciato i dati aziendali della scheda di validazione del 15/06/2018.”*

In buona sostanza gli esaminatori contestano alla domanda di sostegno della ricorrente le seguenti lacune:

- A-** La non corrispondenza tra la superficie dichiarata e la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale.

B- La tardiva datazione del fascicolo aziendale, recante la data del 4 luglio, in contrasto con il DRD n. 171 del 29 giugno 2018 (**all.8**) con il quale l’Autorità di gestione del PSR Campania 2014-2020 in riferimento al progetto integrato giovani, stabiliva quanto segue. *"I... differire il termine ultimo per il caricamento ed il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN alla data del 9 luglio 2018... 2... confermare il termine del 02 07 2018 per la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, che pertanto, dovranno essere datati entro la suddetta scadenza (02.07.2018)".*

La motivazione è illegittima ed ingiusta in quanto frutto di un'errata e superficiale interpretazione applicativa del bando di attuazione della misura, e del successivo provvedimento di proroga dei termini per il caricamento ed il rilascio della domanda di sostegno.

E valga quanto segue.

I.A Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 –Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta in relazione alla asserita non corrispondenza tra superficie dichiarata e superficie riscontrata nel fascicolo aziendale.

In relazione al primo aspetto (discrepanza tra superficie dichiarata e superficie riscontrata da AGEA) è da evidenziarsi anzitutto che ciò che rileva ai fini della valutazione della domanda di sostegno non è la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale, bensì quella dichiarata.

Ciò per due ordini di motivi:

1- Il fascicolo aziendale ha valore di autodichiarazione certificativa. Lo stesso, infatti, è sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che *"dopo aver preso visione delle informazioni riportate... ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che le suddette informazioni descrivono puntualmente la situazione aziendale e che corrispondono alla realtà".*

Ne discende che quanto dichiarato dal titolare nel fascicolo aziendale, fa fede fino a prova contraria, *id est* fino a quando non risulti la non veridicità delle dichiarazioni a seguito dei controlli eventualmente effettuati dalle competenti autorità. Tanto si evince **dall’art. 3 comma 1** (“...Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale”) e **comma 2** (“Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola, reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore...”) **del DM 12/01/2015 n. 162**, relativo alla

semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 pubblicato nella GURI n. 59 del 12 marzo 2015 (all.9).

2- Come è ben noto agli operatori del settore agricolo, i dati contenuti nel fascicolo aziendale relativi alla superficie riscontrata da AGEA possono essere (e sovente sono) parziali ed inesatti, essendo basati sulla sovrapposizione alle mappe catastali di fotointerpretazioni aeree per lo più datate, che quasi mai rispecchiano la situazione realmente in essere, di modo che i CAA sono costretti a proporre reiterate istanza di riesame al fine di ottenere il preciso allineamento delle risultanza del fascicolo alle reali coltivazioni impiantate sulle particelle aziendali.

L'istanza di riesame attiva un complesso iter di verifica ed accertamento, anche con controlli sul campo, la cui definizione richiede spesso alcuni mesi.

3- I dati utilizzati ai fini della redazione del progetto (in particolare del BPOL, Business Plan online), ed oggetto di valutazione, sono quelli relativi alla superficie dichiarata, che, a differenza dei dati di superficie riscontrata (aggregati per indistinte macro-categorie), sono differenziati per singola tipologia di coltivazione.

Orbene, fermo quanto dedotto circa l'esclusiva rilevanza della superficie dichiarata, ne discende che nessun rilievo ai fini dell'ammissibilità della domanda può spiegare l'eventuale discrepanza con i dati di superficie riscontrata.

Nel caso di specie, inoltre, vi è piena corrispondenza tra i dati di superficie dichiarata nel fascicolo aziendale e quelli che sono stati utilizzati per la redazione del progetto di investimento, confluendo nel BPOL.

E difatti, le superfici nel BPOL ammontano ad Ha 5,49 così come riportato al Capitolo Dati catastali a pagina 7 di 33 del BPOL (all.10), mentre le superfici della scheda di validazione n° 80385394780 del 4 luglio 2018 (all.11) ammontano ad Ha 5,4818 (al netto delle superfici non considerate come Superficie Agricola Utile-SAU) così come riportato a pagina 11 della scheda di validazione n. 80385394780 del 4 luglio 2018.

I.B Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 –Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. In relazione alla asserita tardiva datazione del fascicolo aziendale, recante la data del 4 luglio, in contrasto con il DRD n. 171 del 29 giugno 2018

In riferimento al secondo aspetto la p.a. resistente contesta che la validazione del fascicolo aziendale, effettuata il 04.07.2018 (all.11) sarebbe tardiva rispetto al termine del 02.07.2020 fissato dal DRD 171 (all.8) per la datazione della documentazione da allegare alla domanda di sostegno.

Tanto non è alla stregua di quanto disposto dallo stesso bando di attuazione (all.12), il quale dispone che l'aggiornamento del fascicolo aziendale possa avvenire fino alla data della presentazione della domanda (Cfr. pag. 3 § 7. Condizioni di ammissibilità: *“I soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale”*).

Il termine del 02.07.2020 di cui al cennato DRD 171 del 29.6.2018 (pubblicato nel BURC n. 46 del 02.07.2018) è espressamente riferito non all’aggiornamento del fascicolo aziendale bensì alla “documentazione da allegare alla domanda di sostegno”.

Orbene, la suddetta documentazione viene dettagliatamente elencata dal par. 12 del bando di attuazione, il quale **non menziona affatto il fascicolo aziendale**, limitandosi a ribadire in relazione allo stesso (al primo periodo del paragrafo, Pag. 24) che *“le domande di sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale”*.

La documentazione da allegare alla domanda di sostegno è, invece, elencata più avanti, in una sede distinta del medesimo paragrafo (pagine da 25 a 29).

Nell'elenco dei documenti da allegare, che di seguito si riporta testualmente, non è indicato –repetita iuvant- il fascicolo aziendale: *“La documentazione, in formato Pdf-A firmato digitalmente, da allegare alla domanda di sostegno è di seguito descritta:*

- *Business Plan predisposto utilizzando l’applicativo “Business Plan ON Line“ (BPOLPSR) realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale e accessibile dal portale SIAN (...)*
- *gli elaborati grafici delle opere e dei fabbricati oggetto di finanziamento (planimetria delle opere da realizzare, planimetria delle opere esistenti, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con particolari costruttivi, layout); per gli immobili esistenti da ristrutturare dovrà essere fornita anche idonea documentazione fotografica (file JPG);*
- *titolo di possesso dei terreni sui quali il richiedente si è insediato (...)*
- *stampe degli output (produzioni vegetali e produzioni zootecniche) prodotte dall’applicativo Class_CE Lite utilizzato per la determinazione del Prodotto Standard aziendale;*
- *tutta la documentazione necessaria per la realizzazione del progetto (preventivi, modelli P01 e P02, computi metrici estimativi analitici delle opere previste, relazioni, quadro di riepilogo di tutti gli investimenti previsti dal progetto con dettaglio dei costi);*
- *copia del registro di stalla (per le aziende zootecniche);*
- *per le sole aziende con animali, copia della comunicazione inviata all’Autorità competente, in riferimento a quanto espressamente previsto dalla Direttiva 91/676 (“Direttiva nitrati”) e D.M. 7*

aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue nonché per la produzione e utilizzazione agronomica digestato”, e dalla DGR 771/2012;

- per le aziende con animali che smaltiscono gli effluenti attraverso conferimento del materiale a ditte a tanto autorizzate, copia del contratto di conferimento degli effluenti zootecnici e delle relative fatture già pagate;
- per le aziende con animali non tenute al suddetto adempimento, espressa dichiarazione circa la non obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità;
- per le aziende con alveari, copia dell'ultima denuncia del numero e del tipo di alveari attivi presentata all'Autorità Veterinaria;
- relazione asseverata da parte del tecnico incaricato relativa agli impianti irrigui (come da allegato n. 3);
- per le costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili copia digitalizzata dei seguenti documenti:
 - a. permesso di costruire (per le nuove costruzioni);
 - b. concessione edilizia relativa all'immobile preesistente, ovvero dichiarazione attestante che l'immobile è stato costruito in data antecedente al 1 settembre 1967 e che, per lo stesso, non era richiesta, ai sensi di legge, licenza edilizia (come da allegato n. 9);
 - c. nulla-osta, o atti d'assenso comunque denominati se richiesti dalle normative vigenti; in sostituzione e per i casi previsti dalla normativa vigente, dichiarazione del tecnico relativa all'atto abilitativo necessario (SCIA, CILA, etc.), evidenziando che lo stesso non è soggetto a specifica autorizzazione e non sussistono cause ostative.
- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di non assoggettabilità e/o provvedimento di esclusione dalla Valutazione di Incidenza appropriata o il provvedimento favorevole di Valutazione di Incidenza appropriata (...).

Per le Società:

- copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione espressamente:
 - a. approva il progetto;
 - b. approva la relativa previsione di spesa;
 - c. autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento;
 - d. si accolla la quota di contributo a proprio carico;
 - e. nomina il responsabile tecnico.
- copia conforme dello Statuto ed Atto costitutivo;

- *elenco dei soci con indicazione della data di nascita e del codice fiscale;*
- *per importi superiori a 150.000 euro, dichiarazione sostitutiva di Certificazione ai sensi della normativa antimafia (come da allegato n. 10). Tale dichiarazione dovrà essere prestata da tutti i soggetti di cui all'art. 85 ai sensi del D. Lgs 159/2011 "Codice delle leggi antimafia".*

Oltre alla documentazione suddetta, dovranno essere rilasciate dai richiedenti le seguenti dichiarazioni:

- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato n. 11) che evidenzia di:*
 - *non aver esercitato, prima dell'insediamento, attività agricola;*
 - *non aver presentato altra domanda, né di aver beneficiato di alcun premio per l'insediamento a favore dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, previsto da disposizioni comunitarie e nazionali (tale condizione vale anche per tutti componenti giovani della società) ovvero di non aver beneficiato del premio di insediamento ai sensi della Misura 415 del POR Campania 2000-2006, ovvero delle Misure 112 e cluster 112- 121 del PSR Campania 2007-2013;*
 - *aver provveduto alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006 (solo se risultano già realizzate produzioni di origine vegetale e/o animale);*
 - *rispettare le norme previste dal D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 190 Registro di carico e scarico (...);*
 - *per i produttori di latte vaccino, aver effettuato il pagamento del prelievo supplementare derivante dall'eccesso di produzione lattiera, di cui all art. 78 del Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa di riferimento, di essere in regola con i versamenti dovuti;*
 - *di essere in regola con gli impianti viticoli posseduti e con le dichiarazioni obbligatorie presentate (dal richiedente o dai precedenti conduttori) nelle ultime due campagne rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno (se ricorre, indicare il CUA del precedente conduttore);*
 - *che i fabbricati aziendali (oggetto di investimento) sono in regola con le vigenti norme in materia di edilizia.*

Inoltre, dichiarare di:

- *essere in possesso del titolo di studio conseguito nell'anno scolastico/accademico presso la scuola /università (indicare la ragione sociale, il luogo e l'indirizzo della sede legale della scuola /università);*

- aver frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania;
- nel caso di non possesso di qualifiche e competenze professionali di cui ai precedenti due punti, impegnarsi a partecipare con profitto, entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, ad uno dei corsi regionali di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore, che saranno predisposti ad hoc per i beneficiari di questa tipologia d'intervento;
- essere in possesso dei beni sui quali si intende realizzare l'investimento per la durata di almeno dieci (10) anni dalla data di presentazione della domanda;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da modello allegato n. 12) che attesti l'affidabilità del richiedente il deve:
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai sensi dell art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 23/12/2005;
 - non avere subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - in caso di società non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;
 - non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962- non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, (come da modello allegato n. 13) attestante l'iscrizione alla CCIAA e i dati relativi alla posizione previdenziale e assistenziale INPS e posizione assicurativa INAIL”.

Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che il bando di attuazione, rettamente interpretato, opera una precisa e cristallina distinzione tra aggiornamento del fascicolo aziendale (adempimento

preventivo al caricamento e al rilascio della domanda di sostegno) e documentazione da allegare alla domanda.

Solo per quest'ultima il DRD 171/2018 fissa (*recte* conferma) il termine perentorio del 02.07.2018, mentre per quanto attiene all'aggiornamento del fascicolo aziendale resta confermato che lo stesso debba e possa essere effettuato prima della proposizione della domanda di sostegno, e quindi potenzialmente fino al termine del 09.07.2018, previsto appunto per il caricamento ed il rilascio di detta domanda.

La domanda di sostegno era ed è dunque perfettamente ammissibile, in quanto corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando (tempestivamente datata entro il 02.07.2020, il che del resto non è stato oggetto di contestazione) nonché correttamente preceduta dalla validazione/ aggiornamento del fascicolo aziendale, giusta previsioni di bando.

Non solo.

Fermo restando quanto sopra, va anche rimarcato che la datazione del fascicolo aziendale al 04.07.2018 costituisce un dato meramente formale, atteso che l'azienda ricorrente era già dotata di un proprio fascicolo aziendale aggiornato al 15.06.2018 (all.13), di data perciò anteriore al 02.07.2018. Tuttavia, come esplicitato nelle controdeduzioni alla comunicazione di non accoglimento dell'istanza ex articolo 10 bis legge 241/1990 (all.5), avendo la ricorrente presentato ad AGEA diverse istanze di riesame, volte ad ottenere l'allineamento delle superfici riscontrate con quelle delle coltivazioni realmente in essere (all.14), si è vista costretta a "rivalidare" il proprio fascicolo solo per poter caricare la domanda sul portale.

Ed invero, a seguito dell'acquisizione delle istanze di riesame, il fascicolo aziendale viene posto da AGEA "in lavorazione" sino all'esito definitivo, che può arrivare anche dopo diversi mesi.

La messa del fascicolo in stato di "lavorazione" comporta che lo stesso venga privato del proprio codice identificativo a barre (bar code, riportato in alto a destra nella prima pagina), per cui la piattaforma SIAN non permette all'operatore di compilare e quindi rilasciare la domanda di sostegno. A siffatto disagio l'operatore può ovviare effettuando una nuova validazione, ossia generando un nuovo codice a barre, mediante un semplice "click" sul portale SIAN.

Tanto è avvenuto nel caso di specie: a fronte della messa in stato di lavorazione del fascicolo aggiornato al 15.6.2018 da parte di AGEA, l'azienda ricorrente ha dovuto generare una nuova scheda di validazione in data 04.07.2018, onde poter sbloccare la compilazione ed il caricamento della domanda di sostegno, non essendovi, peraltro, certezza alcuna che AGEA avrebbe terminato la "lavorazione" del fascicolo in tempo utile per la presentazione della domanda (il cui termine scadeva il 09.07.2018).

Ne discende che il fascicolo aziendale era già costituito e aggiornato alla data del 15.06.2018 e che la scheda di validazione del 04.07.2018 (data comunque tempestiva per quanto precedentemente argomentato) è riferibile esclusivamente alla generazione di un nuovo codice a barre, palesatasi necessaria per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'azienda bensì ascrivibili al funzionamento del sistema SIAN, alla lunghezza e farraginosità delle procedure ed al carattere approssimativo degli strumenti operativi di controllo di AGEA.

Anche sotto questo profilo, dunque emerge la regolarità temporale dell'operato della ricorrente, per cui la domanda di sostegno è da ritenersi pienamente ammissibile.

DOMANDA CAUTELARE

Il "*fumus boni iuris*" emerge chiaro dalle motivazioni esposte. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude di beneficiare del finanziamento richiesto.

Nell'attesa di una pronuncia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari, con esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione.

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, *contrariis reiectis*, e previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex artt. 41, comma 4 e 49, co. 3, c.p.a., per pubblici proclami, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato B del Decreto impugnato e di ogni altro controinteressato,

Voglia così provvedere:

- annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla p.a. Regione Campania, previa declaratoria di ammissibilità a valutazione ed attribuzione del relativo corretto punteggio spettante, l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria cui all'allegato B (domande ammissibili e finanziabili).
- con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi ai difensori antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Avvocato Francesco Costanza
Via F. Bonavitacola n.5 - 83048 - Montella (AV)
pec: francesco.costanza@pec.it – e-mail: francesco.costanza@hotmail.com

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e sconta un contributo unificato di € 650,00.
Montella/Napoli 30.10.2020

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza